

AC 1633 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Riformulazione emendamento 4.22

“6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164, è aggiunto il seguente: «164-bis. **Anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai dirigenti medici e sanitari di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo valgono anche per coloro che sono stati collocati a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. I dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, trattenuti in servizio ai sensi del presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale. I dirigenti di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 3 del 2018, trattenuti in servizio ai sensi del presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di livello generale. ~~Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell’incarico in essere e l’attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.~~»».**

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Fuori dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall'articolo 3-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, opera per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi sino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. *8-ter.* Ai fini di cui al comma 8-bis, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

***4.73 (proposta di nuova formulazione) Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella.**

***4.75 (proposta di nuova formulazione) Malavasi.**

***4.77 (proposta di nuova formulazione) Faraone.**

***4.80 (proposta di nuova formulazione) Girelli.**

***4.81 (proposta di nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.**